

N. R.G. 36/2022 Concordato minore



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

La Giudice delegata,

Visti

gli atti relativi al ricorso per concordato minore presentato ex artt. 74 ss. CCII da
BARBARA (C.F.:) nata a Parma il , senza
fissa dimora, domiciliata presso l'abitazione della madre sig.ra Antonella a

le integrazioni depositate in data 08/12/2022 sia dagli *advisors*, sia dal Gestore della
crisi dott. ;

ha emesso il seguente

DECRETO

(art. 78 CCII)

Rilevato che

Con ricorso ex art. 74 CCII BARBARA ha formulato ai creditori una
proposta di concordato minore;

pur non essendo stata formulata tramite OCC (modalità espressamente prevista
dal legislatore alla quale i Gestori sono tenuti ad uniformarsi, soprattutto quando,
come nel caso *de quo*, le risorse della ricorrente siano modeste, tanto che gli *advisors*
avrebbero rinunciato al proprio compenso), alla domanda risulta allegata la relazione
particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la
ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma, come
specificato nelle integrazioni depositate l'08/12/2022;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è una consumatrice, posto che i debiti gravanti sulla stessa derivano dall'esercizio di imprese commerciali passate (di cui solo la società Hair Moving s.r.l. risulta ancora attiva, seppur di fatto non lo sia dal 2015), come specificato nelle integrazioni depositate in data 08/12/2022;

l'OCC, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia, in data 19/04/2022, dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti;

risultano allegati alla domanda i documenti richiesti dagli artt. 39 e 75 CCII, vale a dire:

a) l'attestazione di assenza di dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori (per non aver percepito redditi cfr. doc. 5 allegato ad integrazioni depositate in data 08/12/2022);

b) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti (cfr. pagg. 22 e 23 del ricorso introduttivo);

c) la dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. pag. 12 ricorso introduttivo e doc. 11);

d) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (cfr. docc. 2 e 9);

f) la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 76 comma secondo CCII, che comprende, in esito all'integrazione depositata in data 08/12/2022: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, mentre alcunchè dice in ordine alla formazione delle classi, in quanto non previste;

la proposta, a fronte di un passivo per euro 38.210,52 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (e meglio dettagliato a pag. 11 della Relazione del Gestore) e di un attivo composto da euro 6.000,00 costituito da finanza esterna:

a. prevede, per l'appunto, l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (che altrimenti non percepirebbero alcunchè), prevedendo il pagamento del 100% dei crediti prededucibili, destinando l'importo di euro 4.320,00 a favore di ADER (come meglio dettagliato a pag. 16 della Relazione del Gestore);

b. indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

considerato che:

allo stato non paiono ricorrere le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII¹;

ritenuto che

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p. 20 e 21) ed il suo stato di insolvenza;

non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori;

la domanda appaia, allo stato, ammissibile;

non si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 78 co. 2bis CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di BARBARA
senza fissa dimora, domiciliata presso
l'abitazione della madre sig.ra Antonella a
;

DISPONE

¹ Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore 1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del tribunale – area “Provvedimenti del Giudice delegato” e nel registro delle imprese quando il debitore svolge o ha svolto attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, AVVERTENDOLI che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma terzo CCII; e DISPONENDO che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, AVVERTENDOLI che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma quarto CCII.

ONERA

l'OCC di comunicare tempestivamente al GD l'esito delle votazioni.

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78 comma primo CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78 comma terzo CCII.

Parma, 22 dicembre 2022

La Giudice delegata
Dott.ssa Irene Colladet